Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 143/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEONORD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "VIDEONORD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CO.RE.COM. PIEMONTE CONTESTAZIONE N. 3/2017 - PROC. 24/17/VF)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*";

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*" che delega al CO.RE.COM. Piemonte l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto n. 3/17/CONT adottato il 17 febbraio 2017 e notificato in pari data, il CO.RE.COM. Piemonte ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Videonord S.r.l., con sede legale in Corso d'Adda n. 11, 13100 Vercelli, fornitore del servizio di media audiovisivo

locale "*Videonord*", in quanto, nell'ambito dei controlli effettuati sull'intera programmazione della settimana dal 21 al 29 novembre 2016, ha rilevato la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei limiti di affollamento orario nella fascia oraria 21-22 del giorno 24 novembre 2016.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato al suddetto CO.RE.COM., le memorie giustificative (nota del 17 marzo 2017) nelle quali ha dichiarato quanto segue:

1) il servizio di media audiovisivo "*Videonord*" ritrasmette in tempo reale i contenuti del palinsesto televisivo dell'emittente a diffusione satellitare "*Odeon*" non avendo alcuna possibilità di preventiva consultazione né di modifica di quanto trasmesso;
2) è stato riscontrato un unico episodio di violazione in una sola fascia oraria nell'ambito della settimana sottoposta a controlli e in passato non sono state riscontrate violazioni;
3) la società fin dal 2013 versa in una grave crisi economica con bilancio in perdita, ma nonostante ciò non sono stati effettuati licenziamenti di personale, né si è fatto ricorso alla cassa integrazione.

Il CO.RE.COM. Piemonte ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Piemonte, con nota prot. n. 23072 del 30 marzo 2017, ha inviato la documentazione istruttoria a questa Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Videonord S.r.l..

Quindi alla luce della documentazione versata in atti, in accoglimento di quanto proposto dal CO.RE.COM. Piemonte, si conferma la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a),* e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di affollamento pubblicitario, deve

ritenersi di lieve entità anche in considerazione dell'isolato episodio rilevato nel corso dell'intera settimana sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2015 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura pari al minimo edittale;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) somma corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Videonord S.r.l., cod. fisc. 01285110035, con sede legale in Corso d'Adda, n. 11, 13100 Vercelli, fornitore del servizio di media audiovisivo locale in ambito locale "*Videonord*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 38, comma 9,*

del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 143/17/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 143/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi